SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1775)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, LAI e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1986

Modifiche della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti la valutazione al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare nominati tali l'anno successivo all'entrata in vigore della legge

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, sull'esperienza dei preesistenti cinque « ruoli servizi » degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare la nuova legge di avanzamento dei sottufficiali (legge 10 maggio 1983, n. 212), al titolo V, articolo 53, ha istituito anche nelle altre due Forze armate e nella Guardia di finanza nuovi ruoli degli ufficiali, nei quali possono confluire i sottufficiali aventi determinati requisiti, regolamentandoli con uniformità di criteri estesi anche a quello della Marina militare.

Per la Marina militare, in particolare, l'articolo 53 della citata legge ha previsto la fusione nel ruolo del Corpo unico degli specialisti dei preesistenti cinque « ruoli servizi » (nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali).

La legge stessa stabilisce (articolo 69), a carattere generale per le tre Forze armate, che il primo concorso per l'ammissione nei citati ruoli ha luogo nel secondo anno (1985) successivo a quello della sua entrata in vigore (1983).

Affronta poi, con norme transitorie (articolo 70), il problema particolare della Marina militare consistente nella necessità di un coordinato inserimento nel nuovo ruolo degli specialisti dei vecchi ruoli del CEMM.

Innanzitutto stabilisce (comma quarto) che, nell'anno di entrata in vigore della legge ed in quello successivo, le nomine in ruolo avvengano sulla base delle preesistenti graduatorie già formate per i predetti cinque ruoli servizi, fissando anche (comma quinto) il numero delle nomine in 85 e 60, rispettivamente, per ognuno dei suddetti anni.

Tale previsione normativa appare, anche alla luce della pratica attuazione finora svolta, correttamente formulata e ben aderente alle realtà verificatesi nelle tre Forze armate.

A fronte di tale positiva considerazione, assumono invece aspetti estremamente sperequativi le norme previste dallo stesso articolo 70 (ottavo e nono comma) che regolamenta, sempre in via transitoria, l'avanzamento dei citati ufficiali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Entrando infatti nel dettaglio del problema ed applicando praticamente quanto contenuto nell'articolo 70 si rileva:

a) per quanto riguarda la promozione a tenente di vascello:

gli 85 sottotenenti di vascello entrati in ruolo il 1° gennaio 1983 saranno valutati per essere tutti promossi, se idonei, nel corso del quinto anno di permanenza nel grado (1987);

i 60 sottotenenti di vascello entrati in ruolo il 1° gennaio 1984 saranno valutati al termine del quinto anno di permanenza nel grado (1988) per essere poi promossi nel numero di 47 l'anno successivo (1989) ed i restanti 13 saranno eventualmente promossi nel 1990. Ciò perchè non sono destinatari della norma transitoria contenuta nel comma nono;

b) per quanto riguarda la promozione a capitano di corvetta:

gli 85 ufficiali in ruolo al 1° gennaio 1983 saranno valutati per promozione a capitano di corvetta nel corso del terzo anno di permanenza nel grado (1989) essendo essi i destinatari della norma del comma ottavo;

i 60 ufficiali entrati in ruolo il 1° gennaio 1984 (successivamente promossi, se idonei, nel numero di 47 nel 1989 e nel numero di 13 nel 1990) saranno valutati per la promozione a capitano di corvetta nel corso dell'ottavo anno di permanenza nel grado (1996 e 1997) non essendo destinatari della norma del comma ottavo e dovendo quindi seguire la norma generale della tabella *D*/2 annessa alla legge in esame. È appena il caso di aggiungere a questo punto che questi ufficiali, essendo entrati in ruolo in base alla vecchia legge, sono in età tale da essere in buona misura colpiti dai limiti di età prima della valutazione a capitano di corvetta

Tali differenziazioni non trovano alcuna giustificazione nè formale, nè sostanziale, soprattutto se si tiene conto che penalizzano pesantemente un numero esiguo di validissimi ufficiali (60), che per esser nominati tali hanno dovuto subire un minimo di tre valutazioni data l'esiguità dei posti previsti nei precedenti ruoli del CEMM, che sono giunti alla nomina ad ufficiali in età più avanzata rispetto a quella conseguente a quanto consenta la nuova legge e che per una mera discordanza nella normativa finirebbero col non beneficiare dello stesso trattamento stabilito per i colleghi nominati negli anni precedenti.

Si aggiunge, infine, che queste norme transitorie, se opportunamente corrette nel modo richiesto dal presente disegno di legge, non creeranno problemi di perequazione con ufficiali immessi in ruolo nel 1985 perchè, in forza della nuova legge, essi sono diventati ufficiali in età relativamente più giovane.

A siffatta situazione si intende porre rimedio con le norme perequatrici, previste dal presente disegno di legge, che estendono di un anno il requisito dell'anzianità di 4 anni di permanenza nel grado, già richiesto per l'inclusione in aliquota di avanzamento a tenente di vascello degli ufficiali nominati nell'anno di entrata in vigore della legge (1983). Con ciò viene completata ai fini dell'avanzamento la uniformità di regolamentazione ora prevista solo ai fini dell'immissione in ruolo. Parallelamente si intende eliminare l'analoga differenziazione esistente ai fini della valutazione a capitano di corvetta.

Non si è ritenuto di prevedere espressa copertura finanziaria del provvedimento in quanto il relativo onere — nella ipotesi che tutti i destinatari del provvedimento conseguano la promozione al grado superiore con un anno di anticipo — è rappresentato da un solo scatto del 2,5 per cento dello stipendio in godimento, rimanendo nello stesso livello e, pertanto, trova ampia collocazione nelle normali disponibilità del competente capitolo di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ottavo ed il nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei ».